

## **Deliberazione 24 luglio 2008 - ARG/gas 100/08**

**Disposizioni relative allo svolgimento del procedimento avviato con deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 3 agosto 2007, n. 208/07, per la riforma dei meccanismi di tutela dei clienti finali del gas naturale e dei criteri di aggiornamento del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all’ingrosso (CCI)**

### **L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 24 luglio 2008

#### **Visti:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2002;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) 22 aprile 1999, n. 52/99;
- la deliberazione dell’Autorità 29 novembre 2002, n. 195/02 (di seguito: deliberazione n. 195/02), come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02 (di seguito: deliberazione n. 207/02);
- la deliberazione dell’Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione n. 138/03), come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2004, n. 248/04;
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2006, n. 134/06 (di seguito: deliberazione n. 134/06) come successivamente modificata;
- la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2007, n. 79/07 (di seguito: deliberazione n. 79/07);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2007, n. 208/07 (di seguito: deliberazione n. 208/07);
- la deliberazione dell’Autorità 6 maggio 2008, ARG/gas 52/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 52/08);

- il documento per la consultazione 18 dicembre 2007, atto n. 55/07, recante “Servizio di maggior tutela: criteri per l’aggiornamento delle condizioni economiche di vendita dell’energia elettrica”;
- il documento per la consultazione 28 maggio 2008, atto n. 14/08, recante “Revisione dei meccanismi di tutela dei clienti finali nel mercato al dettaglio del gas naturale e criteri per l’aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura” (di seguito: documento per la consultazione 28 maggio 2008).

**Considerato che:**

- con la deliberazione n. 195/02, l’Autorità ha modificato il previgente regime di aggiornamento della parte relativa al costo della materia prima gas;
- con la deliberazione n. 134/06, come recepita e modificata dalla deliberazione n. 79/07, a fronte di un imprevedibile e persistente aumento delle quotazioni dei prodotti energetici non adeguatamente intercettato dalle allora vigenti modalità di aggiornamento, l’Autorità ha, tra l’altro, integrato e modificato, con effetto dal 1 luglio 2006 sino al 30 giugno 2008, le modalità di aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale di cui alla deliberazione n. 195/02, prevedendo, in particolare:
  - l’introduzione di un corrispettivo aggiuntivo in forma fissa (di seguito: QF) all’interno del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all’ingrosso (di seguito: CCI) di cui all’articolo 7 della deliberazione n. 138/03 (comma 1.3.1, lettera a);
  - l’integrazione degli intervalli di applicazione del parametro  $\alpha$  (che garantisce variazioni della componente materia prima ridotte ad un valore pari al 75% qualora le quotazioni medie del Brent ricadessero al di fuori dell’intervallo compreso tra 20 e 35 dollari/barile), con l’introduzione di un ulteriore parametro  $\beta$  che porta al 95% la variazione della componente materia prima, per medie del Brent maggiori o uguali a 60 dollari barile (comma 1.3.1, lettera b);
  - la verifica, da compiere entro lo stesso 30 giugno 2008, delle condizioni per l’estensione fino al 30 giugno 2009 delle disposizioni di cui ai due precedenti alinea (comma 1.3.2);
- con la deliberazione n. 208/07, al fine di dare attuazione alla legge n. 125/07, l’Autorità ha avviato un procedimento per l’eventuale modifica dell’attuale assetto delle tutele in materia di condizioni economiche di fornitura del gas naturale ai clienti finali;
- con la deliberazione ARG/gas 52/08, l’Autorità:
  - ha prorogato al 30 settembre 2008 il periodo di applicazione del comma 1.3.1, lettere a e b, della deliberazione n. 195/02;
  - ha abrogato il comma 1.3.2 della deliberazione n. 195/02, in conseguenza dell’opportunità che la verifica delle condizioni per l’eventuale ulteriore proroga dell’applicazione delle predette disposizioni fosse effettuata nell’ambito del procedimento avviato con deliberazione n. 208/07;
- con il documento per la consultazione 28 maggio 2008, che si inquadra nel predetto procedimento, l’Autorità ha illustrato i propri orientamenti su una riforma organica dell’assetto delle tutele dei clienti finali attualmente contenute nelle

deliberazioni n. 207/02, n. 138/03 e n. 195/02; e che in particolare, tale riforma dovrebbe comportare:

- la revisione dell'ambito e delle modalità applicative delle condizioni economiche di fornitura, a partire da una data non anteriore l'1 ottobre 2009, con particolare riferimento:
  - i. all'obbligo di offerta di dette condizioni ai clienti finali domestici con consumi annui inferiori a 200.000 Smc annui;
  - ii. all'obbligo di applicazione di dette condizioni ai clienti finali che non hanno mai esercitato la loro idoneità, al fine di limitare tale tutela ai soli clienti finali domestici con consumi annui inferiori ai 200.000 Smc annui;
  - iii. all'esigenza di introdurre meccanismi di tutela per i clienti finali (non domestici e domestici) con consumi superiori a 200.000 Smc annui, diversi da quelli di cui alle deliberazioni n. 207/02 e n. 138/03;
  - iv. all'esigenza di definire la nozione di cliente domestico, al fine di risolvere alcuni problemi interpretativi;
- la modifica dei parametri di indicizzazione del CCI, a partire dall'1 ottobre 2008, prevedendo almeno:
  - l'inserimento del QF nella quota indicizzata;
  - il ribasamento dell'indice  $I_t$  al luglio 2008;
  - la rimozione della soglia di invarianza;
  - l'introduzione di una periodica verifica dei medesimi parametri;
- le osservazioni pervenute dagli operatori hanno evidenziato:
  - una sostanziale convergenza, sia sugli obiettivi perseguiti, sia su alcuni degli orientamenti posti in consultazione, quali la rimozione della soglia di invarianza e l'introduzione di una verifica periodica dei parametri di indicizzazione del CCI in attesa che si formino nel mercato all'ingrosso significativi riferimenti di prezzo;
  - l'esigenza di compiere ulteriori approfondimenti – anche mediante l'istituzione di appositi gruppi di lavoro con i soggetti interessati – su altri interventi prospettati, ad esempio l'inserimento del QF nella quota indicizzata, il ribasamento dell'indice  $I_t$ , la definizione della nozione di cliente domestico;
  - la conseguente richiesta di posticipare all'anno 2009 i predetti interventi;
- le misure illustrate nel documento per la consultazione 28 maggio 2008, essendo volte a realizzare una riforma organica dell'assetto delle tutele per i clienti finali, costituiscono un intervento unitario, con la conseguenza che l'approfondimento di alcuni profili richiede di riconsiderare l'intervento nel suo complesso.

### **Considerato inoltre che:**

- a partire dall'1 gennaio 2008, Platt's Oilgram Price Report pubblica, oltre alle quotazioni mensili CIF Med Basis del gasolio 0.2 (di seguito: quotazioni gasolio 0.2), le quotazioni mensili CIF Med Basis del gasolio 0.1 (di seguito: quotazioni gasolio 0.1), in relazione all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2001, n. 395 che, recependo la direttiva europea 99/32/CE relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi, prevede

l'utilizzo, a partire dall'1 gennaio 2008 del gasolio con tenore massimo di zolfo non superiore allo 0.1% in massa;

- a partire dall'1 gennaio 2009 non saranno più pubblicate da Platt's Oilgram Price Report le quotazioni gasolio 0.2 e pertanto, dall'aggiornamento per il trimestre aprile – giugno 2009 delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per clienti in regime di tutela che fa riferimento ai dati del periodo giugno 2008 – febbraio 2009, non saranno disponibili per il calcolo dell'indice  $I_t$ .

**Ritenuto che:**

- sia opportuno continuare l'attività istruttoria del procedimento avviato con deliberazione n. 208/07 approfondendo i profili di criticità emersi dalla consultazione, anche al fine di pervenire alla definizione di una disciplina organica ed unitaria dei meccanismi di tutela dei clienti finali del gas naturale e dei criteri di aggiornamento del CCI; e che sia opportuno adottare tale disciplina nel successivo anno 2009 entro termini che assicurino tempi adeguati per la negoziazione dei contratti di compravendita all'ingrosso;
- sia opportuno che i predetti approfondimenti siano svolti anche mediante l'istituzione di un gruppo di lavoro composto da rappresentanti degli esercenti la vendita al dettaglio e all'ingrosso; e che nell'ambito di tale gruppo di lavoro vengano valutate, tra l'altro, le modalità di sostituzione nel calcolo dell'indice dei prezzi di riferimento  $I_t$ , relativo al gas naturale, di cui al comma 1.2 della deliberazione n. 195/02, delle quotazioni gasolio 0.2 con le quotazioni di gasolio 0.1, così come pubblicate da Platt's Oilgram Price Report;
- sia necessario prorogare, per un periodo adeguato alle predette finalità, l'efficacia del comma 1.3.1 della deliberazione n. 195/02, senza procedere, fino ad allora, ad alcuna modifica di singoli parametri della vigente disciplina

**DELIBERA**

1. di prorogare sino al 30 settembre 2009 il periodo di applicazione del comma 1.3.1, lettere a e b, della deliberazione n. 195/02;
2. di conferire mandato al Direttore della Direzione Mercati di istituire un gruppo di lavoro, composto anche eventualmente da rappresentanti degli esercenti la vendita al dettaglio e all'ingrosso, al fine di svolgere nell'ambito del procedimento n. 208/07 gli approfondimenti nei termini di cui in motivazione e, in particolare, acquisire elementi volti a:
  - a. individuare soluzioni alle criticità segnalate circa le modalità applicative della disciplina illustrata nel documento per la consultazione 28 maggio 2008;
  - b. valutare le differenti modalità di sostituzione nel calcolo dell'indice dei prezzi di riferimento  $I_t$ , relativo al gas naturale, di cui al comma 1.2 della deliberazione n. 195/02, delle quotazioni gasolio 0.2 con le quotazioni di gasolio 0.1, così come pubblicate da Platt's Oilgram Price Report;

3. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)) la presente deliberazione, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

24 luglio 2008

Il Presidente Alessandro Ortis